

CITTÀ DI AGROPOLI



Regolamento per la gestione e l'uso
del palazzetto dello sport “A. Di Concilio”

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Definizioni e finalità	3
Art. 2 - Utilizzo dell'impianto	4
Art. 3 - Forme di gestione e durata	4
TITOLO II GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA.....	5
Art. 4 - Presentazione delle domande	5
Art. 5 - Modalità di assegnazione	5
Art. 6 - Piano di utilizzo.....	5
Art. 7 - Attività da parte di sodalizi non sportivi	5
Art. 8 - Attività da parte di cittadini privati	6
Art. 9 - Attività sportive di campionato	6
Art. 10 - Attività non programmate	6
Art. 11 - Modalità di utilizzo	6
Art. 12 - Attrezzature	7
Art. 13 - Apertura e chiusura	7
Art. 14 - Orario di utilizzo impianti	7
Art. 15 - Rinuncia	7
Art. 16 - Sospensione	7
Art. 17 - Revoca	7
Art. 18 - Chiusura temporanea del Palazzetto.....	8
Art. 19 - Danni alle strutture.....	8
Art. 20 - Agibilità impianto	8
Art. 21 - Tariffe.....	8
Art. 22 - Modalità di pagamento	8
Art. 23 - Spazi pubblicitari.....	9
Art. 24 - Riprese televisive	9
TITOLO. III AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE.....	10
Art. 25 - Criteri di assegnazione	10
Art. 26 - Gestione	10
Art. 27 - Manutenzione ordinaria	10
Art. 28 - Manutenzione straordinaria	10
Art. 29 - Norme generali sulla vigilanza	11
Art. 30 - Utilizzazione dell'impianto da parte di soggetti diversi dal concessionario - Tariffe.....	11
Art. 31 - Attrezzature e beni mobili.....	11
Art. 32 - Revoca e diritto all'informazione	11
Art. 33 - Manifestazioni al pubblico	11
Art. 34 - Norme transitorie e finali.....	12
Art. 35 - Entrata in vigore	12

Città di Agropoli

Regolamento per la gestione e l'uso del palazzetto dello sport "A. Di Concilio"

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione del palazzetto dello sport "A. Di Concilio" di Agropoli situato in Via Taverne, in quanto attrezzatura della Pubblica Amministrazione atta a sviluppare ed incrementare la pratica sportiva della pallacanestro, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

Si intende:

- a) per "ATTIVITA' SPORTIVA" la pratica della disciplina sportiva della pallacanestro svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo compresa l'attività formativa di base per l'avviamento alla predetta disciplina sportiva;
- b) per "FORME DI UTILIZZO E GESTIONE" le modalità con le quali l'Amministrazione comunale concede l'utilizzo del palazzetto dello sport;
- c) per "TARIFFE" le somme che l'eventuale utilizzatore del palazzetto deve versare.

Il Comune di Agropoli, in applicazione della normativa di settore vigente, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva della pallacanestro nella città considerandola elemento qualificante della vita sociale.

Il palazzetto dello sport di proprietà comunale è destinato ad uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

La gestione degli impianti non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

L'impianto è di rilevanza comunale ed è riservato allo svolgimento della pallacanestro e delle altre discipline sportive compatibili con le disposizioni regolamentari delle rispettive Federazioni sportive ; potrà ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città.

Art. 2 - Utilizzo dell'impianto

L'impianto potrà essere utilizzato da società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e da privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento della pratica sportiva di cui all'art. 1.

Art. 3 - Forme di gestione e durata

Il palazzetto dello sport è gestito:

1. direttamente dal Comune quando è condotto in economia;
2. mediante affidamento in concessione.

L'affidamento in concessione è fatto in via preferenziale a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate mediante procedure selettive previste dalla vigente normativa in materia di concessione di servizi.

La durata dell'affidamento è fissato in anni sei.

Il concessionario stipulerà apposita convenzione il cui schema sarà approvato con determinazione del responsabile del servizio con redazione del relativo verbale di consegna.

TITOLO II GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA

Art. 4 - Presentazione delle domande

Le Associazioni Sportive che intendono usufruire dell'impianto per la stagione agonistica sono tenute a presentare domanda entro e non oltre il 31 luglio, in carta semplice al servizio sport e culturale del Comune, allegando:

- a. copia dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- b. dichiarazione di affiliazione a Federazione Sportiva o a Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
- c. programma orario di massima necessario per svolgere l'attività statutaria;
- d. nominativo del responsabile per i rapporti con il servizio competente.

Art. 5 - Modalità di assegnazione

Il Funzionario incaricato, sulla base delle richieste pervenute e in base alle disponibilità dell'impianto, redige il piano di utilizzo dell'impianto, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo per usi diversi dalla partecipazione a campionati o pervenute successivamente saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua della struttura.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

Art. 6 - Piano di utilizzo

Il Responsabile del servizio sport, in base alle richieste pervenute, predispone un piano di utilizzo del Palazzetto con i seguenti criteri:

- a) priorità alle Associazioni Sportive con sede nel territorio comunale;
- b) corretto utilizzo dell'impianto negli anni precedenti.

Il piano predisposto secondo quanto indicato sopra, sarà tempestivamente comunicato alle singole Associazioni per la presa d'atto.

Il Responsabile del servizio sport, sulla base del piano di utilizzo, autorizza i richiedenti all'utilizzo del Palazzetto.

Art. 7 - Attività da parte di sodalizi non sportivi

Il Responsabile del servizio si riserva di valutare le richieste di utilizzo del Palazzetto presentate da Gruppi o da Associazioni non affiliate a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

L'autorizzazione all'utilizzo sarà rilasciata salvaguardando il regolare svolgimento delle attività già programmate e la conformità dell'impianto in relazione al tipo di manifestazione che si intende realizzare. L'autorizzazione è sempre condizionata al pagamento anticipato del corrispettivo.

Art. 8 - Attività da parte di cittadini privati

La richiesta di utilizzo del Palazzetto da parte di singoli cittadini potrà essere accolta, a condizione che rispetti le finalità di cui all'art. 1, garantisca il corretto uso dell'immobile e previo pagamento della tariffa.

Art. 9 - Attività sportive di campionato

Le Associazioni/Società sportive che partecipano a Campionati Federali o di Enti di Promozione Sportiva, devono far pervenire, nel più breve tempo possibile, i calendari fissati dalle Federazioni e dagli Enti stessi, per predisporre gli orari di utilizzo del Palazzetto.

Art. 10 - Attività non programmate

Le richieste di utilizzo del Palazzetto da parte di Gruppi o Associazioni/Società sportive, in giorni diversi da quelli programmati ed autorizzati da quelli delle partite di campionato, di recupero, di spareggio, da quelli delle partite di rappresentative e di tornei disposti dalle Federazioni o dagli Enti Sportivi, dovranno essere presentate con congruo anticipo al responsabile del servizio, il quale deciderà la soluzione più idonea.

Art. 11 - Modalità di utilizzo

L'orario di utilizzo, una volta concesso, deve essere tassativamente rispettato, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso all'impianto sportivo, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Le Associazioni/Società sportive utilizzatrici rispondono di qualsiasi infortunio e danno a persone e cose che dovessero verificarsi durante o in conseguenza dell'utilizzo dell'impianto, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, sono tenute a risarcire tali danni al Comune.

A tal fine le Associazioni/Società sportive di cui sopra sono tenute ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo dell'impianto.

Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto concesso è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche;

- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato nello spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Art. 12 - Attrezzature

Le Associazioni/Società sportive dovranno provvedere alla fornitura di eventuali attrezzature necessarie per lo svolgimento delle proprie attività sportive.

Art. 13 - Apertura e chiusura

Il Comune garantisce l'apertura e la chiusura del Palazzetto, salvo eventuali diversi accordi con le Associazioni/Società sportive autorizzate all'utilizzo.

Art. 14 - Orario di utilizzo impianti

L'impianto, di norma, resta aperto per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì; il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma resta aperto solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

L'orario concesso si intende utilizzato e il corrispettivo dovrà essere pagato, salvo rinuncia.

Art. 15 - Rinuncia

La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo, salvo casi di rinuncia debitamente documentati, deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Art. 16 - Sospensione

L'utilizzo può essere sospeso temporaneamente dal Comune per ragioni tecniche contingenti di manutenzione dell'impianto o altri gravi motivi.

Nei casi sopradescritti il Comune provvederà con tempestività a dare comunicazione della sospensione alle Associazioni/Società sportive.

Per le sospensioni nulla è dovuto.

Art. 17 - Revoca

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 11, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Comune revoca l'autorizzazione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'autorizzazione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 18 - Chiusura temporanea del Palazzetto

Il Palazzetto potrà rimanere chiuso per eventuali lavori di ristrutturazione o di manutenzione predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, per i tempi tecnici strettamente necessari.

Per il tempo necessario ai lavori di ristrutturazione o di manutenzione, nel corso dei quali la struttura non possa essere utilizzata, anche in considerazione di ragioni di sicurezza, il pagamento delle tariffe è sospeso.

Art. 19 - Danni alle strutture

Le singole Associazioni/Società sportive dovranno comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio assetto ed utilizzazione del territorio e del servizio sport eventuali danni arrecati alle strutture dai propri tesserati. Il risarcimento del danno sarà a carico dell'Associazione/Società sportiva stessa.

L'utilizzatore del Palazzetto accerta lo stato della struttura all'inizio dell'utilizzo. Terminato l'utilizzo, i luoghi saranno ispezionati per la verifica di eventuali danni arrecati, in contraddittorio con gli utilizzatori. Rilevato un danno, l'incaricato della sorveglianza provvederà ad una contestazione verbale, dandone tempestiva comunicazione agli Uffici comunali competenti. La mancata verifica in contraddittorio non esclude la responsabilità e l'addebito agli utilizzatori del danno arrecato.

il Comune può effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni.

Art. 20 - Agibilità impianto

L'uso dell'impianto è autorizzato secondo la agibilità dell'impianto stesso. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Art. 21 - Tariffe

Per l'uso dell'impianto è dovuto, da parte dell'utilizzatore, il pagamento di apposite tariffe orarie.

Le tariffe orarie sono le seguenti:

- per gli allenamenti del settore giovanile (fino a 18 anni) - € 6,00;
- per gli allenamenti diversi dal settore giovanile € 12,00;
- per le partite di campionato € 50,00;
- per partite diverse da quelle di campionato € 30,00.

Il Comune può richiedere alle società sportive che utilizzano il Palazzetto in maniera prolungata, un deposito cauzionale a copertura di eventuali rinunce o possibili danni arrecati dagli utilizzatori della struttura stessa. L'importo del deposito verrà stabilito dal Responsabile del servizio.

Art. 22 - Modalità di pagamento

L'uso dell'impianto è subordinato al regolare pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.

Il mancato pagamento delle tariffe stabilite è causa di revoca dell'autorizzazione salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

Le tariffe saranno versate al Comune mensilmente, entro il giorno 15 del mese.

La richiesta e l'uso dell'impianto comportano l'integrale conoscenza e accettazione del presente Regolamento.

Art. 23 - Spazi pubblicitari

La Giunta Comunale stabilirà i criteri e gli indirizzi generali per l'utilizzo di spazi pubblicitari da parte delle Associazioni/Società sportive.

L'autorizzazione alla pubblicità e l'assegnazione degli spazi è rilasciata dal Comune conformemente alle discipline comunali in materia.

Art. 24 - Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni e l'utilizzatore riscuota dei diritti, il Comune si riserva di maggiorare del 10% le quote previste nel tariffario per le ore in cui si tiene la manifestazione.

TITOLO. III AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Art. 25 - Criteri di assegnazione

Nel caso di affidamento in concessione, per l'individuazione del soggetto concessionario si dovrà comunque tenere conto dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui l'impianto sportivo è destinato;
- il rapporto delle attività svolte con il territorio di Agropoli;
- compatibilità del progetto con eventuali utilizzazioni da parte di altri soggetti;
- diffusione della pratica tra i giovani e i diversamente abili;
- qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
- realizzazione di progetti di educazione allo sport;
- convenienza economica dell'offerta.

Il Comune, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Art. 26 - Gestione

Il Comune si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere attività sportiva o di simile genere.

Il concessionario è tenuto a sostenere, in tali occasioni, le spese di ordinaria amministrazione, quali l'acqua, il gas, e l'energia elettrica.

Art. 27 - Manutenzione ordinaria

Il concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concessi.

Art. 28 - Manutenzione straordinaria

Il Comune provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

Il concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 29 - Norme generali sulla vigilanza

Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed a vigilare affinché non si verificano situazioni pregiudizievoli per il buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul concessionario.

Il concessionario sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso terzi per danni causati nella gestione dell'impianto.

Il concessionario è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danni all'impianto sportivo e polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

**Art. 30 - Utilizzazione dell'impianto da parte di soggetti diversi dal concessionario
- Tariffe**

Il concessionario dovrà consentire l'utilizzo dell'impianto per l'attività sportiva della pallacanestro senza scopo di lucro riscuotendo la relativa tariffa oraria di cui all'art.21.

In tali casi l'utilizzatore dell'impianto sarà responsabile verso il concessionario per eventuali danni all'impianto ed a terzi.

Art. 31 - Attrezzature e beni mobili

E' fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie dell'impianto concesso.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune al concessionario può da questo essere alienato o distrutto.

Art. 32 - Revoca e diritto all'informazione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, o per gravi inadempienze senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 33 - Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi competenti.

I concessionari rispondono nei confronti del Comune per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga alla manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Art. 34 - Norme transitorie e finali

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano il Comune dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con compagnia e/o istituti d'assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose , nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto della concessione.

Art. 35 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000.